



N.1678/2022 R.G.N.R.
N. 940/2023 R.G.T.N.

Sent. divenuta irrevocabile
il _____

Comunicazione ex art.27

DM 334/89 _____

Addi _____
Inviato estratto Procura

Comunicaz. Al P.G. ai sensi art.548 3° co. c.p.p.

SENTENZA N.353/2025
depositata in Cancelleria

il  LATORRE MARIA
Depositata in
cancelleria la
sentenza n. 353 del
07/04/2025
04/07/2025 13:49

N. _____ Camp. Penale

Il _____
fatta scheda casellario

TRIBUNALE DI MATERA

SENTENZA

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Matera nella persona del Giudice dr. Domenico Colucci all'udienza in Camera di Consiglio del 7.4.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

con motivazione riservata

nei confronti di:

DE BONIS SAVERIO, nato ad Irsina il 19.11.1964 residente in Matera alla Piazza A. Vivaldi n. 11,
presente

difeso di fiducia dall'avv. Giampiero MILONE del foro del foro di Bari, *sostituito per delega scritta dall'Avv. Pierluigi Diso;*

TRIMARCHI SALVATORE TINDARO nato a Messina il 11.11.1973, residente in Santa Teresa di Riva, Via delle Colline Vico secondo snc, elettivamente domiciliato presso il difensore, *assente*

Difeso di fiducia dall'avv. Roberto ZINGARI del foro di Milano, *sostituito per delega orale dall'Avv. Giada Almirati;*

MORELLI ALESSANDRO nato a Vizzolo Predabissi il 9.5.1977, residente in Milano alla Piazza Carrara F. n. 13, elettivamente domiciliato presso il difensore, *assente;*

Difeso di fiducia dall'avv. Roberto ZINGARI del foro di Milano, *sostituito per delega orale dall'Avv. Giada Almirati;*

Carcerazione preventiva negativa per tutti gli imputati.

Capo di imputazione

DE BONIS SAVERIO:

a) del reato di cui agli artt. 81, 595, comma 3, C.p. poiché, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "Crono Salus", con sede in Foggia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offendeva la reputazione di Italmopa, Associazione di categoria che rappresenta in Italia, in via esclusiva, l'industria molitoria.

Tanto faceva consentendo la pubblicazione sul sito web e sul profilo Facebook della predetta associazione di alcuni articoli il cui contenuto lasciava emergere che le suddette imprese importano ed utilizzano grano contaminato e comunque non sicuro, a scapito della produzione nazionale e con conseguente pericolo per la salute dei consumatori.

In particolare:

- In data 29.06.2017 veniva pubblicato sul sito Web, e successivamente anche sul profilo Facebook, un articolo relativo alla nave Aquis Perla, dal titolo "GranoSalus: al porto di Bari grano al pesce - marcio proveniente dall'Ucraina" all'interno del quale si legge: *"nel porto di Bari da tre giorni è arrivata una nave dell'Ucraina che aveva prima attraccato a Manfredonia, dove non poteva essere controllato adeguatamente. Si tratta di una bulk carrier AQUIS PERLA con a bordo circa 80 mila quintali di grano pieno di funghi tossici per l'uomo, dall'odore e sapore di pesce marcio. Che cosa farà il Sistema di Allerta RASFF? Ci informerà dei rischi delle decisioni da assumere? L'importazione di grani contaminati sembra essere diventato uno tra i principali sport nazionali o business nazionali. E' paradossale, in Italia produciamo il migliore grano al mondo, eppure, nonostante il divieto d'uso di grani "cariati" siamo costretti a mangiare pasta e pane prodotti con grani esteri contaminati con funghi, metalli pesanti, erbicidi e insetticidi. Dopo le navi al DON, glifosate, cadmio, piombo e dichloros, questa è la volta di un nuovo fungo: Tilleria indica agente della carie parziale del grano. Un fungo importato dall'Ucraina A Bari da circa tre giorni è presente una nave con grano ucraino ammuffito. Dobbiamo sperare che sia solo ammuffito e non arricchita anche di metalli radioattivi? Si tratta secondo fonti attendibili della AQUIS PERLA una Bulk Carrier IMO 9161869 M/S/SI 352/870000...La nave è partita da Vika Tera in Ucraina il 21 giugno scorso alle ore 7.15 ed è arrivata a Bari il 26 giugno ... T indica non è presente un Europa ed è considerato patogeno di quarantena per l'Unione Europea. Per questa ragione i Servizi Fitosanitari dei paesi dell'Unione Europea hanno messo in alto i possibili mezzi di difesa... Tali mezzi sono basati su attenti controlli, mediante specifiche analisi di tutte le partite commerciali di grano. Speriamo anche nei confronti di questa partita Ucraina..*

Il fungo produce trimetilammina, un composto chimico volatile, che conferisce al frumento un odore e un sapore di "pesce marcio". E' sufficiente un'iniezione del 3% delle cariossidi per rendere la granella non più adatta all'alimentazione umana e un infezione del 6-9% per renderla inutilizzabile anche per l'alimentazione del bestiame".

Nell'articolo veniva falsamente riferito che la nave Aquis Perla trasportava grano, mentre, in realtà, trasportava argilla.

- in data 01.07.2017 veniva pubblicato sul sito web l'articolo dal titolo "Salvini da Vespa: stop al grano cancerogeno, tuteliamo la nostra salute e nostre produzioni", all'interno del quale si legge:

"l'episodio dell'ultima nave canadese fa parte di una serie di navi bloccate e poi sbloccate di pseudo controlli, di processi frantumati un nome di un interesse nazionale che vede pochi gruppi di persone contendersi il traffico internazionale di grani contaminati. Non sarebbe ora di dire basta? Il cibo non può essere trattato come un bullone. Se in Italia il livello di Don è zero, mentre in Canada solo il grano di 1 e categoria (high cost) presenta un livello di 500 ppo di DON, come è possibile che ci sia un traffico di grano di 3 categoria (on cost) verso l'Italia con livelli di DON superiori a 1000 ppb (parti per miliardo)? Ricordiamo che al di sopra di questo limite (1000 ppo) il grano tenero in Canada non possono mangiarlo nemmeno i maiali. Senza poi considerare l'enorme quantità di grano di 4 e 5 categoria (oltre il 50% della produzione canadese) che presenta i livelli di DON superiori a 4700 ppo e che i canadesi hanno imparato a miscelare, mentre in Europa è vietato farlo! Il mercato di sbocco per questi rifiuti tossici non può essere più l'Italia. E' tempo di dire basta ai traffici sporchi." Detto articolo lasciava intendere che le navi canadesi, grazie a superficiali o addirittura falsi controlli, introducevano in Italia grano contaminato, dando vita ad un vero e proprio traffico internazionale sostenuto dagli interessi di importanti imprese molitorie italiane che attraverso artifici quali la miscelazione con grani non

contaminati, lo utilizzavano nella filiera alimentare.

Dovendosi ritenere quanto riferito non rispondente al vero, atteso che, al momento della pubblicazione dell'articolo, non era possibile documentare casi di importazione di grano estero che non avessero superato positivamente i controlli che, contrariamente a quanto sostenuto, erano stati regolarmente espletati e non era stata accertata alcuna infrazione.

Inoltre veniva indicato che in Canada il grano tenero con DON superiore a "1000 pbb" non poteva essere utilizzato neppure come mangime animale, così offrendo una distorta visione della realtà, atteso che la soglia invocata non si riferisce al grano duro e non utilizza il chilogrammo quale unità di misura, bensì il diverso parametro della ed. "dieta degli animali". Con riferimento, invece, al grano duro, tenuto conto dei parametri dell'UE, grani duri con tenori di DON sino a 1750 pbb, sono utilizzabili per l'alimentazione umana.

In Irsina il 29.06.2017 ed il 01.07.2017 (competenza determinata ex art. 9, comma 2, cpp).

TRIMARCHI SALVATORE TINDARO:

b) del reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p. poiché, riprendendo quanto pubblicato sul sito web dell'associazione "GranoSalus" in data 29.06.2017, pubblicava sul giornale on line "Il

Populista" e sulla sua pagina Facebook un articolo a sua firma dal titolo "Nel porto di Bari una nave cargo con grano proveniente dall'Ucraina che puzza di pesce marcio" nel quale si legge: **una nave cargo carica di grano è ferma nel porto di Bari da tre giorni ha un carico di 80 mila quintali di grano che puzza di pesce marcio..... il grano alle micotossine che arriva con queste enormi navi e che sfugge ai controlli va a finire nei mulini dove avviene la macinazione e quindi diventa farina che poi viene utilizzata per fare pasta, pane, pizza ecc. ci stanno avvelenando**.

In tal modo offendeva la reputazione di Italmopa, Associazione di categoria che rappresenta in Italia, in via esclusiva, l'industria molitoria, facendo trasparire, attraverso la pubblicazione della falsa notizia relativa alla nave Aquis Perla, che le predette imprese si approvvigionano e utilizzano grani contaminati.

In Irsina il 29.06.2017 (competenza determinata per connessione al capo a) ex art. 12 co. 1 lett. a) e 16 cpp).

MORELLI ALESSANDRO:

c) del reato di cui all'art. 57 cp in relazione all'art. 595 c.p. poiché, quale direttore del giornale on line "Il Populista", ometteva di esercitare il controllo necessario ad impedire che venisse pubblicata la falsa notizia riportata nell'articolo a firma di Trimarchi Salvatore dal titolo "Nel porto di Bari una nave cargo con grano proveniente dall'Ucraina che puzza di pesce marcio", offensivo e diffamatorio degli interessi di Italmopa, Associazione di categoria che rappresenta in Italia, in via esclusiva, l'industria molitoria.

In Irsina il 29.06.2017 (competenza determinata per connessione al capo a) ex art. 12 co. 1 lett a e 16 cpp).

Parte civile: ITALMOPA – Associazione Industriali Mugnai d'Italia, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma alla Via Lovanio n. 6, non comparso.

Difeso di fiducia dall'avv. Andrea di Comitè, sostituito per delega orale dall'Avv. Gaja Martinelli.

CONCLUSIONI: come da verbale.

Svolgimento del processo

Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, De Bonis S., Trimarchi S.T. e Morelli A. sono stati rispettivamente chiamati a rispondere dei reati di cui ai capi di imputazione, all'udienza dibattimentale del 6.10.2023, alla quale nessuno è comparso e, dichiarati assenti, il processo è stato assegnato allo scrivente per sopravvenuta competenza tabellare.

All'udienza del 30.10.2023, presente l'imputato De Bonis, per il quale si è proceduto a revocare la dichiarazione di assenza, la persona offesa ha depositato atto di costituzione di parte civile e i difensori

degli imputati hanno sollevato questione preliminare di ammissibilità.

Alla successiva udienza del 15.1.2025, previa acquisizione delle memorie difensive delle parti, sciolta la riserva sulle questioni prospettate, ammessa la costituzione della parte civile, è stata dichiarata l'apertura del dibattimento e le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie, documentali e dichiarative, ammesse come da ordinanza a verbale. Alla stessa udienza l'imputato De bonis ha reso dichiarazioni spontanee e alla successiva udienza del 25.3.2024 sono stati escussi i testi, mentre l'udienza del 27.5.2024 è stata rinviata, su richiesta delle parti, con sospensione della prescrizione per tutto il periodo, al 21.10.2024.

A tale udienza, solo l'imputato De Bonis si è sottoposto ad esame, mentre i testi hanno comunicato impedimento giustificato e, pertanto, sono stati escussi alla successiva udienza del 13.1.2025.

All'odierna udienza del 7.4.2025, le parti, dopo breve discussione, hanno rassegnato le proprie conclusioni, nei termini indicati in epigrafe.

All'esito della camera di consiglio, il Giudice ha pronunciato sentenza con motivazione riservata dando lettura del dispositivo alle parti presenti.

Motivi della decisione

1. L'imputato De Bonis è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 595, comma III c.p.p. nella qualità di autore degli articoli, di cui in imputazione, pubblicati il 29.6.2017 e il 1.7.2017 sul sito web *Granosalus*, associazione da lui presieduta.

Trimarchi è stato chiamato a rispondere dello stesso delitto per aver ripreso e pubblicato sul giornale on line "*Il Populista*" l'articolo meglio specificato nel capo di imputazione;

Morelli, invece, è chiamato a rispondere ex art. 57 c.p. in relazione all'art. 595, in qualità di direttore del medesimo giornale on line "*Il Populista*" per aver omesso di esercitare il controllo necessario.

2. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che *Granosalus* è un'associazione di cerealicoltori che si propone anche di tutelare i consumatori mediante l'informazione sulle caratteristiche salutistiche – chimiche dei prodotti ed è in tale contesto che sono state pubblicate le notizie di cui al capo di imputazione.

"*Il Populista*", invece, era un giornale on line guidato da Alessandro Morelli, ex consigliere comunale leghista di Milano e direttore di *Radio Padania*, e codiretto da Matteo Salvini.

Tema comune agli articoli pubblicati era la presunta contaminazione del grano importato.

3. La vicenda processuale prende le mosse dalla denuncia querela sporta il 26.9.2017 da Italmopa, Associazione dei mugnai di Italia, in qualità di persona offesa dal reato e poi costituitasi parte civile nel processo.

In via preliminare, occorre premettere che soggetti passivi del reato di diffamazione non sono soltanto persone fisiche, ma anche enti o organismi collettivi, attaccati sotto il profilo dell'onore "sociale", riferito all'attività svolta ed alle finalità perseguite dall'ente.

Si è, così, già affermata la capacità di essere titolari dell'onore sociale e di essere soggetti passivi del reato nei confronti di entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari - in quanto rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti (Sez. V, n. 4982 del 30 gennaio 1998, Sandri, Rv. 210601, con riferimento alla Corte dei Conti; cfr. anche Sez. V, n. 1188 del 26 ottobre 2001, dep. 2002, Scalfari, Rv. 220813, che ha riconosciuto il ruolo di persona offesa ad un Consiglio dell'ordine di avvocati; Sez. V, n. 1059 del 8 ottobre 2021, dep. 2022, Petrillo, Rv. 282468, avuto riguardo ad espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un ente locale, ritenute lesive anche dell'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono).

E' pacifico, dunque, che non solo una persona fisica ma anche un'entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione o altro sodalizio, anche di natura religiosa, possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa (Sez. V, n. 12744 del 07 ottobre 1998, Faraon, Rv. 213415 con riguardo alla congregazione dei Testimoni di Geova).

4. Va poi evidenziato che l'essenza del reato di diffamazione è costituita dall'offesa della reputazione — che è diritto costituzionalmente garantito (giurisprudenza e dottrina ora collocano il diritto all'onore e alla reputazione tra quelli «inviolabili» a cui si riferisce l'art. 2 Cost., ora li desumono dalla «pari dignità sociale» che l'art. 3 Cost. riconosce a tutti i cittadini; deve intendersi come quel complesso di valori fisici, intellettuali e morali da cui dipende il valore sociale della persona) — di una persona determinata.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto più volte il carattere fondamentale del diritto all'onore, ascrivibile non solo al novero dei "diritti inviolabili" riconosciuti dall'art. 2 Cost. ma anche all'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la L. 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente tutela i diritti all'onore e alla reputazione, nonché all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, e, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione Europea, all'art. 7 CDFUE.

Ai fini di valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 595 c.p., deve essere verificata dal giudice penale l'accezione negativa, spregiativa e, dunque, lesiva dell'onore "oggettivo" di una persona o di un ente, che assume una determinata espressione lessicale, per come percepita in un dato contesto sociologico e storico: le parole utilizzate, per essere "oggettivamente" diffamatorie, devono essere attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, che gettino una luce negativa su quest'ultima.

5. Tuttavia, le esigenze di tutela dell'onore e della reputazione cedono il passo al diritto di cronaca e di critica, quale espressione della libera manifestazione del pensiero di ogni individuo — anch'essa costituzionalmente garantita *ex art. 21 Cost.*, nei limiti della verità dei fatti, della pertinenza e della continenza.
6. Nel caso di specie, dall'istruttoria dibattimentale, con riferimento al fatto contestato a De Bonis nel capo a) dell'imputazione, e precisamente, alla notizia pubblicata il 29.6.2017 sul sito Web dell'associazione, intitolata *"GranoSalus: al porto di bari grano al pesce – marcio proveniente dall'Ucraina"*, è pacificamente emersa la falsità del fatto: a riconoscerne la falsità è lo stesso imputato De Bonis che in sede di esame, rispetto all'articolo del 29.6.2017, ammette che *"lì c'è stato un errore in realtà, perché quella nave trasportava argilla. C'è stato un errore perché il nome della nave era un altro. Quindi, diciamo, il contenuto riguardava sempre il tema della presenza di glifosate che è vietato in Europa e che invece nei grani importati ritroviamo ... c'è stato un errore umano nella trasmissione delle informazioni. Può accadere."* (ud. del 13.1.2025) e conclude che *"c'è stato un errore nella notizia, nella informazione, nella fonte"*. Invero, su espressa domanda del P.M., circa la fonte della falsa informazione e sull'attendibilità della stessa, l'imputato esclude di rivelarla senza fornire elementi ulteriori.

È stata acquisita la nota prot. 34917/2019 dalla quale emerge che la merce trasportata fosse effettivamente argilla e non grano canadese.

Si è trattato di una cd. Fake-news (secondo un'espressione divenuta impiego comune in tempi recenti) che, se riportata su un sito di una associazione o una pagina Facebook, induce qualsiasi lettore a valutare con beneficio del dubbio la notizia stessa, come tante notizie-spazzatura che si trovano comunemente in rete, mentre acquisisce una maggiore valenza qualora la si legga pubblicata da una testata giornalistica, sia pure *on.line*, a firma di un giornalista professionista, tenuto all'obbligo di verifica di quello che scrive. Per questo motivo, quantomeno sotto il profilo deontologico, la condotta di Trimarchi e Morelli, nelle rispettive qualità va assolutamente stigmatizzata. Tuttavia, dalla lettura di quella falsa notizia pubblicata sul sito Granosalus e sulla testata giornalistica "Il populista" non vi sono elementi, nemmeno minimi, riferibili all'odierna parte civile costituita Italmopa, sì da poter sostenere che ne sia stata lesa l'immagine.

7. Invero, costituisce orientamento consolidato della Cassazione ritenere che la configurabilità del reato di diffamazione sia subordinata alla condizione che l'offesa alla reputazione sia rivolta ad una persona determinata ed individuata o individuabile (cfr., per tutte, Sez. V, n. 10307 del 18 ottobre 1993, Ramenghi, Rv. 195555).

Anche se non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e

temporali (ex multis, Sez. VI, n. 2598 del 6 dicembre 2021, dep. 2022, F., Rv. 282679; Sez. V, n. 2784 del 21 ottobre 2014, dep. 2015, Zullo, Rv. 262681).

Ebbene, è vero senza dubbio che il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. V, n. 24065 del 23 febbraio 2016, Toscani, Rv. 266861, con riguardo alla categoria indistinta ed indistinguibile dei "veneti", attaccati con preconcetti e luoghi comuni; Sez. V, n. 51096 del 19 settembre 2014, Monacò, Rv. 261422, avuto riguardo, invece, ad un'espressione evocativa e troppo generica - "errori voluti dall'alto" - per essere riferibile ad un novero di soggetti determinati, ancorché collettivamente indicati; cfr. anche Sez. V, n. 10307 del 18 ottobre 1993, Ramenghi, Rv. 195555).

Sul punto ha affermato il Supremo collegio che l'individuabilità — sulla base della prospettazione oggettiva dell'offesa — dell'effettivo destinatario della stessa è condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire ad essa una rilevanza giuridica-penale.

Tale criterio oggettivo, che si armonizza con la struttura ontologica del reato e con la *ratio* della sua previsione normativa, non postula che la persona offesa sia nominativamente designata, essendo sufficiente che essa sia indicata in modo tale da poter essere individuata in maniera inequivoca. Esso, invero, *«non è surrogabile con le intuizioni o con le soggettive congetture che possono insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari, se dal contenuto della pubblicazione non emergono circostanze obiettivamente idonee alla rappresentazione di tale soggettivo coinvolgimento»* (cfr. Cass. 10 maggio 1989, Baccelli, id., Rep. 1991, voce cit., n. 9; 18 gennaio 1993, Pendinelli, id., Rep. 1994, voce cit., n. 6).

L'individuazione deve avvenire con ragionevole certezza, di modo che possa desumersi la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque legga le affermazioni contestate come diffamatorie, dell'identità del destinatario della diffamazione (Sez. V, n. 8208 del 10 gennaio 2022, Ciocchetti, Rv. 282899).

La trattazione deve muovere dall'analisi del contenuto delle affermazioni asseritamente diffamatorie, al fine di verificare se le stesse abbiano un'astratta portata offensiva della reputazione dei querelanti.

Va al riguardo ribadito che l'imputazione va interpretata e ritenuta specifica — esulando dai poteri e doveri di terzietà del giudice un'attività di ricerca di addebiti specifici — solo con riguardo alle frasi specificatamente in essa indicate, per quanto appaia al contempo di solare evidenza che le stesse debbano essere lette alla luce del contesto e del tenore degli articoli nell'insieme. Non può, peraltro, dubitarsi che sia precipuo compito del giudice quello

d'interpretare l'imputazione ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio.

8. Ebbene, avendo già preso posizione in ordine ai fatti specificamente imputati ai capi b) e c), rispettivamente a Trimarchi e Morelli, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche appena sopra tratteggiate deve condursi la disamina degli ulteriori fatti contestati nel capo a) di imputazione, in particolare con riferimento all'articolo pubblicato sul sito web il 1.7.2017 dal titolo *"Salvini da Vespa: stop al grano cancerogeno, tuteliamo la nostra salute e le nostre produzioni"*, in cui si ventila un presunto ingresso di grano canadese qualificato *"rifiuto tossico"*. Orbene, certamente anche queste affermazioni meritano quantomeno un vaglio critico da parte del lettore, posto che, purtroppo, la rete ha diritto di parola a chiunque, con facoltà di propalare affermazioni anche palesemente false. Tuttavia, nessun riferimento, nemmeno indiretto, consente di ritenere lesa l'immagine e la reputazione di Italmopa, non emergendo dal testo che *"Detto articolo lasciava intendere che le navi canadesi grazie a superficiali o addirittura falsi controlli, introducevano in Italia grano contaminato, dando vita ad un vero e proprio traffico internazionale sostenuto dagli interessi di importanti imprese molitorie italiane..."* (così in imputazione).
9. Ebbene, a giudizio del Tribunale, dalla lettura del testo dell'articolo, riportato in imputazione, non merge che detto articolo *"lasciava intendere"* qualcosa di lesivo e diffamatorio in danno di Italmopa.
10. Pertanto, in difetto di elementi probatori ulteriori, permane un ragionevole dubbio sulla sussistenza dei reati rispettivamente contestati agli imputati, che devono essere assolti con la corrispondente formula indicata in dispositivo.
11. Il carico del ruolo richiede il differimento della motivazione entro 90 giorni.

P.Q.M.

Letto l'art 530, co.2 c.p.p., assolve DE BONIS Saverio, TRIMARCHI Salvatore Tindaro e MORELLI Alessandro dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro 90 giorni.

Matera, 7.4.2025.

Il Giudice

dott. Domenico Colucci



COLUCCI
DOMENICO

04/07/2025
13:49